

ORIGINALE



**COMUNE DI ZIANO PIACENTINO**  
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. **9**

in data: **30.03.2017**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE.**

L'anno **duemiladiciassette** addi **trenta** del mese di **marzo** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei tempi prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano:

1 - GHILARDELLI dott. MANUEL	Presente	8 - MARASI LORETTA	Presente
2 - FORNASIER ROSSANA	Presente	9 - POZZI CHIARA	Presente
3 - BADENCHINI PAOLO	Presente	10 - SILVA SABRINA	Presente
4 - BONELLI ALBERTO	Presente	11 - PONZINI GRAZIANO	Presente
5 - FERRARI MARIA LUISA	Presente		
6 - CIVARDI MARINELLA	Assente		
7 - GAZZOLA CORINNE	Presente		

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Partecipa ai sensi dell'art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario Comunale **dott. Giovanni De Feo**

Accertata la validità dell'adunanza il **dott. Manuel Ghilardelli**, in qualità di Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Trasmessa per competenza all'Ufficio:

- Amministrativo
- Finanziario
- Tecnico

Il Consigliere Silva prende la parola e chiede che il punto venga rinviato in quanto avrebbe diversi emendamenti al testo da sottoporre all'esame del Consiglio.

Il Consigliere Badenchini ritiene che invece il lavoro prodotto in collaborazione con il Consigliere Pozzi sia un lavoro ben fatto e vorrebbe che il testo venisse approvato in questa seduta.

Il Consigliere Pozzi ribadisce che davanti ad una mozione presentata dal gruppo politico che rappresenta poi ritirata, si è collaborato con la maggioranza soprattutto in merito all'uso corretto dei diserbanti.

Il Sindaco mette in votazione la proposta di rinvio che con un voto favorevole (Silva) e nove contrari è respinta.

A questo punto il Consigliere Badenchini illustra il regolamento.

Il Consigliere Silva: "Avevo diversi appunti su alcuni articoli che adesso non mi sento di illustrare mentre altri articoli erano da cambiare."

Il Sindaco, su suggerimento del Segretario, propone che il regolamento che viene approvato questa sera non venga deliberato immediatamente eseguibile in modo che ci si possa ancora confrontare ed eventualmente nel prossimo Consiglio modificare. E' evidente che il Regolamento è già in vigore con l'approvazione di questa sera.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che questo Comune non è dotato di Regolamento di Polizia Rurale aggiornato e rispondente alle esigenze della comunità locale;

Atteso in particolare che occorre procedere ad un riordino delle norme di gestione del territorio agrario esterno alla perimetrazione urbana, al fine di assicurare in modo organico e uniforme l'applicazione delle disposizioni concernenti le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nel suo complesso:

Ravvisata la necessità di provvedere all'approvazione di apposito regolamento di polizia rurale, in sostituzione del vigente "Regolamento per la lavorazione dei terreni a coltura agraria in zona collinare" entrato in vigore in data 15.02.1984 e ormai vetusto;

Visto lo schema di regolamento comunale composto da n. 67 articoli e unito alla presente proposta di deliberazione;

Considerata la necessità di approvare il nuovo regolamento di polizia rurale;

ACQUISITO il parere tecnico espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Esperita la votazione con il seguente risultato:

presenti:

votanti:

favorevoli: 9

contrari: 1 (Consigliere Silva)

astenuti: 0

### **DELIBERA**

1. Di approvare lo schema di regolamento di polizia rurale così come risultante dal testo allegato alla presente proposta di deliberazione composto da n. 67 articoli;
2. Di dare atto che dall'entrata in vigore del presente regolamento le norme contenute nel medesimo prevalgono rispetto ad eventuali previsioni difformi di altri provvedimenti comunali e che viene abrogato il precedente "Regolamento per la lavorazione dei terreni a coltura agraria in zona collinare" entrato in vigore in data 15.02.1984;
3. Di provvedere alla pubblicazione in via permanente sul sito del Comune.

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO  
Provincia di Piacenza

Allegato alla delibera di C.C. N. 9 del 30/03/2017

OGGETTO: " APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE"

PARERI OBBLIGATORI  
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)


**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 21/03/2017

Il Responsabile del Settore Tecnico  
(Arch.Emanuela Schiaffonati)

---



# COMUNE DI ZIANO PIACENTINO

## REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

### INDICE

#### **TITOLO I - Ambito di applicazione e principi generali di funzionamento.**

- Articolo 1. Ambito di applicazione del Regolamento
- Articolo 2. Oggetto e finalità del servizio di polizia rurale
- Articolo 3. Organi preposti al servizio di polizia rurale
- Articolo 4. Ordinanze

#### **TITOLO II - Fabbricati e cortili.**

- Articolo 5. Fabbricati rurali
- Articolo 6. Prevenzioni antincendio
- Articolo 7. Scolo e stillicidio delle acque
- Articolo 8. Stalle concimaie depositi di foraggio ed insilati
- Articolo 9. Impiego e spargimento di liquami e letami
- Articolo 10. Cani a guardia
- Articolo 11. Abbeveratoi per animali

#### **TITOLO III – Strade interpoderali e vicinali**

- Articolo 12. Definizione e tracciato delle strade
- Articolo 13. Transito sulle strade
- Articolo 14. Manutenzione ed obblighi dei frontisti
- Articolo 15. Tutela delle strade
- Articolo 16. Recisione di rami protesi e pulizia delle sponde

#### **TITOLO IV - Fossi e manufatti per le acque.**

- Articolo 17. Pozzi
- Articolo 18. Distanze dai confini per fossi, canali e alberi
- Articolo 19. Regimazione delle acque
- Articolo 20. Spurgo e pulizia di fossi e canali
- Articolo 21. Irrigazione canali ed opere consortili
- Articolo 22. Acque pubbliche

#### **TITOLO V - Attraversamenti e rispetto dei fondi**

- Articolo 23. Passaggio pedonale sui fondi privati
- Articolo 24. Passaggio con mezzi
- Articolo 25. Passaggio su fondi demaniali
- Articolo 26. Sentieri panoramici
- Articolo 27. Sciami d'api
- Articolo 28. Appropriazione di prodotti
- Articolo 29. Controllo su appropriazione di prodotti

#### **TITOLO VI - Pascolo, Caccia e Pesca.**

- Articolo 30. Ingresso e sosta greggi ed altro bestiame sul territorio

Comunale

Articolo 31. Pascolo degli animali

Articolo 32. Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

Articolo 33. Pascolo abusivo

Articolo 34. Attraversamento di centro abitato

Articolo 35. Bestiame a soccida

Articolo 36. Caccia e pesca

**TITOLO VII - Attività agricole**

Articolo 37. Principi generali

Articolo 38. Allevamenti

Articolo 39. Sistemazione dei terreni agricoli

Articolo 40. Lavorazione e gestione del terreno

**TITOLO VIII - Difesa delle piante coltivate. Impiego di fitofarmaci e pesticidi. Lotta contro insetti ed animali nocivi all'agricoltura.**

Articolo 41. Definizioni

Articolo 42. Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

Articolo 43. Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria

Articolo 44. Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati

Articolo 45. Conservazione dei prodotti fitosanitari e dei concimi nelle aziende agricole

Articolo 46. Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari

Articolo 47. Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari

Articolo 48. Esecuzione dei trattamenti con erbicidi

Articolo 49. Informativa trattamenti in corso

Articolo 50. Adozione delle tecniche di difesa integrata e lotta guidata

Articolo 51. Operazioni successive al trattamento e manutenzione delle attrezzature

Articolo 52. Residui delle coltivazioni

Articolo 53. Organismi geneticamente modificati (OGM)

**TITOLO IX – Regolamentazione d'uso e manutenzione delle aree a verde private e d'uso pubblico.**

Articolo 54. Utilizzo, cura e manutenzione delle aree verdi private.

Articolo 55. Utilizzo delle aree verdi ad uso pubblico

**TITOLO X - Malattie del bestiame e trasporto del letame.**

Articolo 56. Obbligo di denuncia

Articolo 57. Malattie contagiose

Articolo 58. Animali morti per malattie infettive

Articolo 59. Igiene delle stalle

Articolo 60. Trasporto del letame

**TITOLO XI – Vincoli forestali e prevenzione incendi**

Articolo 61. Abbattimenti alberi

Articolo 62. Prevenzione incendi

**TITOLO XII - Controlli e sanzioni.**

Articolo 63. Violazioni e loro accertamento

Articolo 64. Autorità competente a ricevere il rapporto

Articolo 65. Ripristino ed esecuzione d'ufficio

**TITOLO XIII - Disposizioni transitorie e finali.**

Articolo 66. Deroga.

Articolo 67. Entrata in vigore abrogazioni ed efficacia del regolamento

## **TITOLO I**

### ***Ambito di applicazione e principi generali di funzionamento.***

#### ***Articolo 1. Ambito di applicazione del Regolamento di Polizia Rurale.***

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio del Comune di Ziano Piacentino.

#### **Articolo 2. Oggetto e finalità del servizio di polizia rurale**

Il servizio di polizia rurale assicura, nel territorio sopra individuato, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nella sua globalità. L'adozione del regolamento ha lo scopo di far crescere una sensibilità ai problemi del territorio, civile, diffusa in tutti gli ambiti rurali, volta alla tutela dell'ambiente, delle persone e delle attività agricole.

#### **Articolo 3. Organi preposti al servizio di polizia rurale**

Il servizio di polizia rurale è svolto dagli ufficiali e dagli agenti di polizia locale. Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza, del corpo forestale dello Stato e della Regione.

#### **Articolo 4. Ordinanze**

Il Sindaco o i Funzionari comunali incaricati possono emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento, ai sensi dei poteri conferiti dal D.Lgs. n. 267/00, dal D. Lgs. n. 165/01 e dalla vigente normativa del Codice della Strada, finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi, ponendo in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo, avvalendosi se del caso, delle necessarie specifiche perizie tecniche asseveranti i contenuti tecnici posti in discussione: infrastrutturali, ambientali ed agronomici.

Le ordinanze, devono contenere l'individuazione puntuale dei soggetti cui sono indirizzate e delle disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali viene effettuata l'intimazione. Indicano, inoltre, i termini assegnati per l'adempimento, i modi e termini di presentazione dell'eventuale ricorso, nonché le sanzioni a carico degli inadempienti.

## **TITOLO II**

### ***Fabbricati e cortili.***

#### **Articolo 5. Fabbricati rurali.**

Per "casa rurale" si intende l'edificio destinato all'abitazione del conduttore dell'azienda agricola, il quale, per motivi funzionali all'attività, deve risiedere nell'ambito territoriale dell'azienda stessa o, in alternativa, l'edificio insistente sempre nell'ambito territoriale dell'azienda nel quale risiedono i lavoratori agricoli ivi impiegati.

I requisiti che la casa rurale deve possedere sono gli stessi che il Regolamento edilizio ed il Regolamento locale di igiene riservano alle abitazioni residenziali.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie, devono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del Regolamento locale d'igiene.

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle, fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria vigenti.

### **Articolo 6. Prevenzioni antincendio**

Tutte le costruzioni ricadenti in aree agricole sono soggette alla normativa in vigore per la sicurezza e prevenzione incendi.

In particolare sono soggetti a tale disciplina gli edifici destinati a deposito di paglia e fieno, impianti per l'essiccazione di cereali, mulini per cereali, ricovero o deposito di materiali infiammabili, rimesse con più di 9 motori agricoli.

Sono altresì soggetti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, i depositi di sostanze esplodenti o infiammabili per uso agricolo.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

### **Articolo 7. Scolo e stillicidio delle acque**

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere adeguata pendenza, regolata in modo da permettere il rapido e completo allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti, delle acque d'uso domestico provenienti da pozzi, cisterne ecc..

Lo scolo delle acque provenienti dagli edifici rurali, descritto nel comma primo del presente articolo, deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel successivo titolo IV del presente regolamento.

### **Articolo 8. Stalle concimaie depositi di foraggio e insilati**

Si considerano attività zootecniche quelle che si sviluppano in strutture che superano le dotazioni minime di capi o di dimensioni secondo quanto previsto dai dispositivi emanati dalle ASL competenti.

Le stalle adibite ad attività zootecniche, devono avere pavimentazione impermeabile, dotata di idonei scoli per condurre i fluidi di risulta in vasche di stoccaggio.

Tutti i ricoveri per il bestiame oggetto di attività zootecniche, devono essere provvisti di concimaie o letamai, dotati di idoneo cordolo perimetrale e tutte le protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni, come pure di vasche di stoccaggio per i liquami, proporzionate alla dimensione dell'allevamento e costruite con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi.

**A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento**, le concimaie o i letamai ed in genere i depositi di rifiuti autorizzati, devono essere collocati lontani almeno 30 m da corsi d'acqua, almeno 200 metri dal punto di captazione dei pozzi o da qualsiasi altro serbatoio d'acqua potabile, fatte salve diverse indicazioni stabilite dalla Regione o dalla Provincia, devono inoltre essere ubicate ad una distanza dalle abitazioni di almeno 30 m e, comunque, tale da non recare molestie al vicinato.

Il conduttore o proprietario dell'allevamento dovrà accertarsi periodicamente di capienza e tenuta delle strutture e dell'assenza di perdite.

Le botole d'ispezione devono essere protette in modo tale da evitare la caduta accidentale di animali o persone.

Occorrendo raccogliere il letame temporaneamente fuori dalla concimaia prima della distribuzione in campo, i mucchi sul nudo terreno potranno essere autorizzati in aperta campagna per quantità stoccate pari a quelle che dovranno essere distribuite in quel terreno, a distanza di almeno 30 m dai corsi d'acqua e comunque non devono dar luogo, per la loro posizione, a infiltrazioni inquinanti l'acqua superficiale o del sottosuolo.

I depositi di foraggi ed insilati dovranno essere realizzati nel rispetto del Codice di buona pratica agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999 e successive modifiche.



Restano ferme le disposizioni nazionali, regionali e provinciali vigenti in materia anche in riferimento al minimo della numerosità dei capi da superare per considerare l'allevamento da assoggettare alle norme previste nel presente regolamento.

#### **Articolo 9. Impiego e spargimento di liquami e residui azotati**

I liquami zootecnici ed il letame, al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, dovranno permanere nelle vasche e nei luoghi di stoccaggio il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione ed una adeguata stabilizzazione.

E' assolutamente proibito annaffiare gli ortaggi o qualsiasi altra coltura in particolare da foraggio, con liquami o acque luride di qualsiasi provenienza.

L'utilizzazione agronomica di: letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati e degli effluenti di allevamento, utilizzati nelle zone vulnerabili e non vulnerabili, ai sensi della direttiva 91/676/CEE, è soggetta alle disposizioni nazionali e regionali anche in materia di tutela delle acque, con particolare riferimento al D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, al D.M. del 19 aprile 1999, al D.M. del 7 aprile 2006 ed alla D.g.r. 14 settembre 2011 - n. IX/2208 e loro eventuali successive modifiche, che stabiliscono anche le quantità ed i tempi del loro utilizzo.

Lo spargimento dei liquami zootecnici sui terreni agrari, deve comunque avvenire adottando gli opportuni provvedimenti atti ad evitare disagio conseguente la propagazione di cattivi odori. In caso avvenga entro 200 m dalle abitazioni, è obbligatorio l'immediato interrimento degli stessi.

#### **Articolo 10. Cani a guardia di edifici rurali**

I cani a guardia degli edifici siti in prossimità di strade di pubblico passaggio, non possono essere lasciati liberi, ma devono essere adeguatamente custoditi all'interno delle proprietà, in modo da non costituire pericolo per coloro che si trovino a transitare nelle vicinanze, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano all'esterno,.

I proprietari di cani devono garantire che essi siano adeguatamente governati, in modo da non recare nocimento al vicinato.

La detenzione contemporanea di oltre quattro cani adulti può essere oggetto di controllo da parte dall'Amministrazione comunale in riferimento alle ordinanze ministeriali rispettivamente del 6 agosto 2008 e del 3 marzo 2009.

I cani portati a passeggio in luoghi pubblici frequentati da persone, devono essere tenuti al guinzaglio, provvisti di museruola nel caso in cui l'animale sia di indole aggressiva o appartenente a razze notoriamente aggressive.

L'obbligo di museruola non vale per i cani da caccia e da tartufo con le limitazioni temporali e spaziali previste dalle norme specifiche per l'esercizio di tali attività.

#### **Articolo 11. Abbeveratoi per animali**

Gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura, essere tenuti costantemente puliti e devono essere adibiti unicamente al loro utilizzo originario.

Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeverata.

E' vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli nei pressi degli abbeveratoi.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

### **TITOLO III**

## ***Strade interpoderali e vicinali.***

### **Articolo 12. Definizione e tracciato delle strade**

Le strade interpoderali o vicinali soggette al presente regolamento devono essere carrabili e, comunque, di larghezza non inferiore ai 3 metri.

E' vietato modificare o alterare in qualsiasi modo la forma e/o le dimensioni, o cancellare le strade senza il consenso di tutti gli aventi diritto e di coloro che, dai suddetti interventi, dovessero patire dei danni.

### **Articolo 13. Transito sulle strade interpoderali e vicinali**

Le strade interpoderali e vicinali sono soggette al transito degli aventi diritto od autorizzati.

È in ogni caso consentito il transito ai mezzi di soccorso, di Polizia e di Protezione Civile e degli Enti pubblici, Stato, Regione, Provincia e Comuni.

Coloro che, transitando su strade interpoderali e vicinali in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti al loro corretto e regolare ripristino a propria cura e spese.

E' fatto divieto di transito e manovra di mezzi agricoli cingolati sulle strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati al fondo stradale, oltre al pagamento della sanzione stabilita in conformità al presente regolamento.

Analogo divieto è valido per i mezzi oltremodo pesanti di qualsiasi genere che possono recare danno al sedime stradale.

### **Articolo 14. Manutenzione delle strade ed obblighi dei frontisti**

Alla manutenzione delle strade comunali provvede direttamente il Comune.

E' vietato l'abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi natura lungo le strade di qualsiasi tipo, scarpate, piazzole ed in ogni altro luogo pubblico, che non sia appositamente riservato ed indicato dall'Amministrazione Comunale.

Qualora le strade vicinali fossero classificate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale "di pubblica utilità", alla loro manutenzione provvede direttamente il Comune.

Quando sorge la necessità di effettuare lavori di manutenzione delle strade interpoderali o vicinali non di pubblica utilità, tutti i proprietari sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazione di manodopera o concorso nelle spese.

La necessità di spese o di manodopera, segnalata da coloro che transitano con più frequenza sulla strada, viene esperita da appositi consorzi costituiti all'uopo e/o concordata dalla maggioranza dei proprietari che si suddivideranno le spese e/o gli interventi diretti, in modo proporzionale alle dimensioni delle relative proprietà (asservite dalla strada stessa).

Le strade vicinali non di pubblica utilità ed interpoderali devono essere dotate di opportune opere di regimazione delle acque.

E' fatto obbligo ai frontisti di strade vicinali non di pubblica utilità e interpoderali di:

- mantenere la pendenza necessaria per lo sgrondo delle acque dalla sede stradale e incanalare le medesime.
- conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse.

I proprietari ed i coltivatori frontisti con colture non arboree su strade private e/o soggette a pubblico transito, hanno l'obbligo, durante le operazioni di aratura e di altre attività di lavorazioni del terreno, di conservare una fascia di rispetto non coltivata, verso strade, ripe e fossi, *non inferiore a 2 m.*

Qualora non esista un fosso stradale, l'aratura deve essere parallela alla strada e fatta in modo che il solco più prossimo a questa rimanga aperto.

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, i nuovi impianti di filari di viti o altre piante arboree che corrono parallelamente alle strade devono essere piantati ad una distanza minima di 3 m (art. 26 c. 8 Regolamento di Esecuzione nuovo Codice della strada) dal bordo della pertinenza stradale (piede della scarpata e/o cunetta stradale. Qualora i filari giungano perpendicolari al confine la distanza minima deve essere di 5 m fra il bordo della banchina ed i pali di testata dei filari. Per gli impianti di colture arboree già esistenti è prevista una deroga di anni 3 per adeguare le distanze indicate.

Le fasce di rispetto, o capezzagne, devono essere misurate dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa, o dal bordo esterno del fosso stradale.

#### **Articolo 15. Tutela delle strade**

E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura connesse alle strade comunali.

E' fatto divieto di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di

materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal Regolamento vigente sull'occupazione temporanea di suolo pubblico.

E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati.

Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal regolamento, viene fatto obbligo anche del ripristino dello stato delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Le modalità e i tempi verranno determinati dal funzionario responsabile. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse al ripristino nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali, vicinali o interpoderali o in altri luoghi, lasci cadere terra, sabbia, ghiaia od altri detriti o materiali, in modo da imbrattare od ingombrare, è tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, al loro sgombero e pulizia.

#### **Articolo 16. Recisione di rami protesi, radici e pulizia delle sponde**

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare i rami e polloni delle piante che, protendendosi oltre il ciglio stradale al di sotto dei 4,5 m di altezza, impediscono la libera visuale. I proprietari dei terreni coerenti alle strade comunali o, comunque, soggette a pubblico transito, hanno l'obbligo, inoltre, di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, e di asportare periodicamente le porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o, comunque, il materiale che - a causa delle lavorazioni effettuate o per qualsiasi altro motivo - vi si sia accumulato.

In caso di trascuratezza e inadempienza del proprietario o dell'avente causa, il Comune potrà sostituirsi all'inadempiente, in suo danno e ferma restando la comminazione della sanzione per l'inadempienza accertata.

### **TITOLO IV**

## ***Fossi e manufatti per le acque***

### **Articolo 17. Pozzi e manufatti.**

I proprietari dei terreni nei quali esistono pozzi di captazione delle acque sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al T.U. 1775/1933 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alle norme in materia di salvaguardia della falda nonché alle norme di sicurezza della pubblica incolumità. I proprietari dei terreni nei quali sono state realizzate opere di stabilizzazione e controllo dei versanti (per frane o smottamenti), sono tenuti a concordare con il Comune le modalità di controllo dei manufatti.

### **Articolo 18. Distanze dai confini per fossi, canali e alberi**

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondità dei medesimi.

Fatte salve le prescrizioni previste dalla normativa vigente per la gestione delle aree golenali, per la distanza dai confini di alberi è necessario attenersi alle prescrizioni del Codice Civile; Le distanze vanno misurate dal punto d'inizio della scarpata, se presente, ovvero alla base dell'opera di sostegno.

### **Articolo 19. Regimazione delle acque**

I proprietari dei terreni sui quali defluiscono per via naturale acque dai fondi superiori non possono impedirne il libero deflusso con opere di qualsiasi natura ed origine.

E' proibito modificare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.

E' vietata la realizzazione di piantagioni, ovvero l'esecuzione di qualsiasi opera che, interessando i fossi ed i canali, ne restringa o ne alteri la sezione normale, provocando la tracimazione delle acque in modo da arrecare danno ai terreni vicini o alle strade.

Le acque derivanti da drenaggi o da scoline superficiali vanno recapitate nel reticolo idraulico individuato dal comune e qualora dette opere debbano attraversare l'altrui proprietà, occorre acquisire il preventivo consenso dei proprietari.

Ai proprietari ed ai coltivatori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di sgrondo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade private, i cui canali, fossi di raccolta delle acque vanno a defluire comunque in fossi comunali.

Il proprietario che avrà acconsentito all'attraversamento del proprio fondo non dovrà partecipare (a meno che non lo ritenga soggettivamente interessante) alle spese di realizzazione dell'opera di scolo, o di drenaggio, o di regimazione delle acque.

### **Articolo 20. Spurgo e pulizia di fossi e canali**

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e, quindi, di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Gli stessi proprietari provvederanno a mantenere in efficienza e perfettamente sgombre e pulite le tombature e i manufatti in genere realizzati per la canalizzazione delle acque e per l'accesso ai fondi dalle strade sia private che pubbliche.

In caso di trascuratezza e inadempienza, il Comune potrà sostituirsi all'inadempiente, a sue spese ferma restando la comminazione della sanzione per l'inadempienza accertata.

### **Articolo 21. Irrigazione canali ed opere consortili**

Per la gestione e la manutenzione di canali ed altre opere consortili destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque si applicano, le norme fissate in materia dal regolamento del consorzio stesso e/o i dispositivi legislativi nazionali, provinciali e regionali vigenti al riguardo.

Senza la preventiva autorizzazione non è comunque consentito prelevare acque correnti per uso irriguo, per abbeveraggio o per altri scopi.

Lo scavo di pozzi deve essere autorizzato dagli enti competenti (Comune, Provincia ed altri). I pozzi devono essere provvisti di apposito sportello di chiusura dotato di idonea serratura

Per gli impianti d'irrigazione a pioggia, gli irrigatori devono essere posizionati in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private, comunque è vietato bagnare le strade pubbliche e d'uso pubblico.

In caso di periodi di carenza idrica, il Comune può sospendere o limitare l'attività di irrigazione.

### **Articolo 22. Acque pubbliche**

E' vietata la realizzazione di piantagioni, lo sradicamento di ceppaie e lo scarico di qualsiasi tipo di rifiuto (o materiale inerte ) nei corsi d'acqua pubblici, senza l'autorizzazione del Comune (per il reticolo idrico minore) o della Regione (per il reticolo idrico principale).

In assenza di specifiche norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Comunale o Piano di Governo del Territorio, relative alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici appartenenti al reticolo idrico minore, le lavorazioni dei terreni dovranno mantenersi ad una distanza di 10 m dai corsi d'acqua pubblici del reticolo principale fatte salve diverse disposizioni cautelative definite dai Comuni competenti.

## **TITOLO V**

### ***Attraversamenti e rispetto dei fondi***

#### **Articolo 23. Passaggio pedonale sui fondi privati**

È vietato l'ingresso nei fondi altrui eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano danneggiate le colture in atto, salvo si tratti di seguire animali domestici sfuggiti al proprietario o sciami d'api. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi.

Nel caso il fondo sia recintato e delimitato, si applicano le sanzioni a norma dell'art. 637 del C.P.

#### **Articolo 24. Passaggio con mezzi.**

E' vietato attraversare terreni, capezzagne e campi privati, con qualsiasi mezzo di trasporto (biciclette, cavalli, veicoli fuoristrada, motocicli di qualsiasi tipo, veicoli con o senza motore e mezzi di trasporto in genere), senza specifico consenso dei proprietari e aventi diritto.

#### **Articolo 25. Passaggio su fondi demaniali**

Chiunque abbia la necessità di transitare su terreni demaniali di proprietà comunale è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati, dettate dai precedenti articoli 22 e 23.

E' vietato, in ogni caso, porre in essere impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune senza apposita autorizzazione.

E' vietato, inoltre, rinnovare siepi (anche se pre-esistenti), lungo i fondi privati a confine con proprietà comunali o con le strade pubbliche e vicinali di pubblico transito, senza aver ottenuto preventivamente la necessaria autorizzazione da parte del servizio comunale competente.

#### **Articolo 26. Sentieri panoramici**

La definizione, il tracciato e la realizzazione di sentieri panoramici per il transito di turisti o, comunque, di persone singole o organizzate in gruppi, deve essere autorizzata preventivamente, in forma scritta, dal servizio comunale competente, sia che interessino fondi comunali, sia che attraversino fondi di proprietà di altri Enti o di proprietà privata.

Se il tracciato di tali sentieri attraversa fondi privati o di pertinenza di Enti diversi dal Comune, deve essere sempre preventivamente autorizzato per iscritto dall'avente diritto.

Il concessionario delle autorizzazioni è responsabile per qualsiasi evenienza possa in qualche modo causare danno a coloro che percorrono i sentieri panoramici o per qualsiasi danno provocato sui fondi (e le relative colture), in qualsiasi modo o da chiunque provocati.

#### **Articolo 27. Sciami d'api**

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciame di api dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti.

Con richiamo specifico alle disposizioni di cui all'articolo 924 del C.C., gli sciame sfuggiti agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi, soltanto qualora il proprietario degli sciame non li abbia recuperati entro due giorni.

#### **Articolo 28. Appropriazione di prodotti**

Con richiamo al Codice Penale è vietato, senza il consenso del conduttore, racimolare, spigolare, vendemmiare, rastrellare o raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di polizia giudiziaria o agli altri incaricati del servizio di polizia rurale. Nel caso in cui il conduttore del fondo sia consenziente e presente sul posto, non occorre permesso scritto.

Nel caso di frane che spostino parti più o meno ampie delle colture su fondi altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti di terzi.

La raccolta di funghi e tartufi sui fondi altrui è regolata dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

#### **Articolo 29. Controllo su appropriazione di prodotti**

Qualora gli incaricati del servizio di polizia rurale sorprendano in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali od altri prodotti della terra, di cui non siano in grado di giustificare la provenienza, devono provvedere agli accertamenti del caso, dando corso agli adempimenti ed azioni previste dal codice di procedura penale, dandone immediata partecipazione alla competente autorità giudiziaria.

## **TITOLO VI**

### ***Pascolo, Caccia e Pesca.***

#### **Articolo 30. Ingresso e sosta di greggi o altro bestiame nel territorio comunale**

La sosta per periodi superiori ad un giorno di greggi o bestiame di qualunque sorta sul territorio comunale, deve essere comunicata all' Ufficio Comunale competente .

#### **Articolo 31. Pascolo degli animali**

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente ad evitare eventuali danni ai fondi finitimi, o molestia ai passanti, o pericolo per i ciclomotori e gli automezzi di ogni genere in transito. Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

#### **Articolo 32. Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati**

Il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche e di uso pubblico, è possibile previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorre il preventivo consenso del proprietario.

#### **Articolo 33. Pascolo abusivo**

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 843, comma 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o d'uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, sarà perseguito ai sensi di legge.

#### **Articolo 34. Attraversamento di centro abitato**

L'attraversamento del centro abitato dovrà essere autorizzato dal Comune. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 184 del nuovo Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione animali, i conduttori che debbano percorrere le strade dei centri abitati con mandrie di bestiame di qualunque specie, devono aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, in modo da evitare molestie o timori per il pubblico e danni alle proprietà limitrofe o alle strade. E' vietato l'abbandono di carcasse di animali morti. La mandria non potrà occupare spazio superiore alla metà della carreggiata percorsa.

#### **Articolo 35. Bestiame a soccida**

Chiunque assuma bestiame forestiero a soccida, deve informarne l'Ufficio comunale competente, denunciando la specie e il numero dei capi presi da utilizzare per l'accrescimento.

#### **Articolo 36. Caccia e pesca**

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

## **TITOLO VII**

### ***Attività agricole***

#### **Articolo 37. Principi generali.**

Ciascun proprietario di terreni potrà porre in essere le colture e gli allevamenti che riterrà più opportuni e rispondenti ai propri interessi, purché la sua attività non costituisca pericolo o disturbo per i vicini e purché osservi norme e prescrizioni previste in materia a livello nazionale, regionale e provinciale di salvaguardia dell'ambiente e delle acque.

Quando si renda necessario per tutelare la salute, la sicurezza e la quiete pubblica, oltre che l'interesse generale, il Sindaco competente adotta i provvedimenti atti a tali fini, anche in materia di attività agricole, siano esse coltura o allevamento.

### **Articolo 38. Allevamenti**

Per gli allevamenti di animali industriali occorre far riferimento anche alle disposizioni del Piano regolatore o di Governo del territorio in vigore, al regolamento locale di igiene ed alla normativa comunitaria e nazionale vigente in proposito, oltre a quanto previsto all'Articolo 8 del presente regolamento.

Per quanto riguarda i fabbisogni minimi per gli allevamenti di animali selvatici, esotici ed invertebrati (elicicoltura, lombricoltura e vermicoltura) si rimanda alle normative specifiche ed ai pareri rilasciati di volta in volta.

### **Articolo 39. Sistemazioni dei terreni agricoli.**

La preparazione dei terreni alle coltivazioni agricole non potrà prevedere sbancamenti superiori ad 1 m di profondità e dovrà presentare adeguate reti di drenaggio per facilitare l'allontanamento delle acque in eccesso nel terreno. Non è consentito l'asporto di terra o ghiaie o altre modificazioni dei fondi se non autorizzate dalle vigenti leggi in materia di attività estrattive e movimenti di terra.

I terreni con pendenze superiori a 20% coltivati devono essere dotati di fossi per allontanare le acque superficiali, aventi percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione dell'ordine dell' 1 % ed un interasse di 80 – 100 m al fine di evitare erosioni e l'apporto di materiali in sospensione verso le proprietà e le infrastrutture di valle; ogni appezzamento deve regimare le acque favorendone lo scolo verso impluvi stabili. Se la pendenza del terreno è superiore al 30 % i vigneti o comunque le colture di nuovo impianto, oltre ad essere dotate della predetta rete di scolo delle acque superficiali prevista per le pendenze superiori al 20%, dovranno essere dotate anche di una rete di drenaggio sottosuperficiale (nel caso in cui i terreni abbiano caratteristiche non drenanti da valutare singolarmente).

La realizzazione dei drenaggi, deve prevedere lo scarico delle acque nel reticolo idrico superficiale, anche mediante l'apertura di appositi fossi. Qualora la realizzazione dei drenaggi o lo scarico delle acque comporti l'attraversamento di altre proprietà, dovrà essere acquisito preventivo consenso. E' vietato realizzare pozzi quali terminali di drenaggi profondi. La realizzazione di drenaggi profondi è soggetta alla presentazione di apposita istanza da presentarsi presso l'Ente competente per territorio (Comune o altri) ; per le altre tipologie di sistemazione fondiaria di cui ai punti precedenti, è sufficiente procedere a comunicazione scritta ed esplicativa delle opere da eseguire al Comune/i competente/i per territorio. Sia l'istanza che la comunicazione dovranno essere presentate prima dell'inizio dei lavori. Per quanto riguarda le colture esistenti i proprietari dei fondi dovranno procedere all'adeguamento alle presenti norme al rinnovo dell'impianto.

Le pratiche sopra descritte devono essere applicate anche sui terreni incolti e sui vigneti abbandonati.



#### **Articolo 40. Lavorazioni e gestione del terreno.**

Fatti salvi gli obblighi dei frontisti previsti all'articolo 14 del presente regolamento, in materia di lavorazioni ed impianti agricoli in prossimità delle strade, si ribadisce che le arature o le lavorazioni anche superficiali eseguite nei terreni in vicinanza di strade ad uso pubblico o interpoderali, devono comunque avvenire senza arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane: chiunque imbratti la sede stradale deve provvedere alla successiva pulizia.

Nei vigneti o nelle colture poste su terreni con pendenze superiori al 20 % la gestione del terreno dovrà prevedere l'impiego dell'inerbimento almeno nell'interfilare, almeno nel periodo compreso fra maggio e ottobre, con la possibilità di applicare diserbo, pacciamatura o lavorazione superficiale nel sottofila (per una larghezza massima di 1 m).

Per i vigneti giovani o gli impianti arborei giovani (fino a 3 anni) posti nelle zone con pendenze superiori al 20 %, sarà consentita la lavorazione superficiale del terreno, ma dovranno essere messe in essere da parte del viticoltore tutte le pratiche volte ad evitare danni da erosione (pacciamatura sulla fila, scoline superficiali).

Qualsiasi danno arrecato per incuria o per la mancata o non corretta applicazione delle presenti prescrizioni, sarà comunque addebitato al trasgressore (o inadempiente, qualora l'inadempienza venga all'uopo accertata).

### **TITOLO VIII**

## **Difesa delle piante coltivate. Impiego di fitofarmaci e pesticidi. Lotta contro insetti ed animali nocivi all'agricoltura.**

#### **Articolo 41. Definizioni**

Si definiscono "Prodotti fitosanitari (PF)" le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive e relativi coadiuvanti, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore (Regolamento 2009/1107/CE) e destinati a:

- a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
- b) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;
- c) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
- d) eliminare le piante indesiderate;
- e) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.

Si definisce "tempo di persistenza ambientale" il tempo di permanenza delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari usati o dei loro metaboliti nel terreno e sui tessuti vegetali.

Si definisce "intervallo di sicurezza" o "tempo di carenza" il periodo di tempo necessario, espresso in giorni, di sospensione dei trattamenti prima della raccolta, affinché non si rinvergano sul raccolto i loro residui o quelli dei loro metaboliti; eventuali residui dovranno comunque essere sempre inferiori al limite massimo di residuo.

Si definisce "tempo di rientro" il periodo di tempo che intercorre tra il trattamento e la possibilità di entrare senza Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nella coltura trattata.

Si definiscono "irroratrici" le macchine utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, a loro volta distinte in:

- a) irroratrici a barra o barre: macchine impiegate per la distribuzione su colture erbacee;
- b) irroratrici ad areoconvezione o atomizzatori: macchine impiegate per la distribuzione su colture arboree;

c) impolveratrici o solferine: macchine impiegate per la distribuzione dei prodotti polverulenti (zolfo in polvere).

Si definiscono aree sensibili tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con PF che devono essere preservate dalla contaminazione, quali colture sensibili (per esempio orti familiari), corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.

Si definiscono "aree particolarmente sensibili", o "specifiche" tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con PF che devono essere preservate dalla contaminazione, ovvero le aree pubbliche o private frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili come definiti all'articolo A.5.6 del PAN Piano d'Azione Nazionale per l'uso dei prodotti fitosanitari. Sono pertanto da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo, i parchi, i giardini pubblici, i campi sportivi, le aree ricreative, i centri sportivi e relative pertinenze i plessi scolastici di ogni ordine e grado e relative pertinenze, le aree gioco e centri diurni per bambini, le aree adiacenti alle strutture sanitarie, gli orti urbani, gli orti sociali, le zone di interesse storico – artistico, paesaggistico e loro pertinenze, le aree cimiteriali e loro aree di servizio adiacenti la coltura trattata. Tutte le aree pubbliche o private che devono essere preservate dalla contaminazione con i prodotti fitosanitari.

Si definiscono corpi idrici: i corsi d'acqua superficiali, i laghi, i pozzi, le fonti di approvvigionamento idrico, i canali naturali. Sono esclusi dai corpi idrici:

a) scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, qualora risultino prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;

b) adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;

c) pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata.

#### **Articolo 42. Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari**

Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non i prodotti fitosanitari, porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano integralmente al territorio comunale per tutte le colture agrarie presenti tanto arboree che erbacee. Sono tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente regolamento tutti gli utilizzatori professionali e non professionali delle aziende agricole, aziende familiari o altri soggetti con produzione sia da reddito che da autoconsumo.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari anche ad attività erbicida in aree extra agricole, è regolamentato dal PAN Piano d'azione nazionale ai sensi dell'art. 5.5 del D.Lgs. 150/2012).

Specificamente si intendono per ambienti extra-agricoli le pertinenze a piazzali, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi, gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le sponde dei canali, i corpi idrici in generale, i siti produttivi, i siti commerciali e turistico ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e i luoghi di culto.

In questi ambienti particolarmente sensibili e frequentati dalla popolazione gli erbicidi chimici dovrebbero essere sostituiti da altre tecniche alternative (meccaniche, fisiche o biologiche) come indicato nel PAN Piano d'azione nazionale all'art.5.6

#### **Articolo 43. Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria**

E' obbligatorio per chiunque segnalare all' Azienda sanitaria direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, è obbligatorio segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme nazionali di lotta obbligatoria.

Nei terreni incolti ed abbandonati con colture agrarie non più in produzione, è obbligatorio eseguire gli interventi di difesa e devono essere adottate le seguenti misure fitosanitarie per limitare il diffondersi delle fitopatologie di cui al comma 1:

**a)** tutte le colture arboree (vigneti e frutteti) una volta cessata la coltivazione devono essere estirpate totalmente compreso il portainnesto;

**b)** in caso di comprovata impossibilità all'estirpo è comunque obbligatorio provvedere alla difesa fitosanitaria nei modi e tempi stabiliti dagli specifici decreti o provvedimenti emanati dall'Autorità competente (Giunta Regionale, Azienda Sanitaria, ecc).

**c)** I trattamenti fitosanitari riferiti al precedente punto b) vanno annotati sul Registro dei trattamenti entro e non oltre le 48 ore dall'esecuzione., e comunque effettuati seguendo le direttive previste da questo regolamento.

**d)** I terreni incolti devono essere falciati almeno due volte all'anno al fine di evitare la proliferazione di erbe infestanti evitandone la diffusione. Al fine di tutelare la fauna selvatica le operazioni di falciatura se eseguite dal 15 Giugno al 15 Agosto, dovranno essere condotte procedendo a velocità contenuta così da consentire l'allontanamento della fauna eventualmente presente.

Qualora i terreni incolti siano posti in aree a particolare diffusione di pericolose malattie delle piante, questi dovranno essere, da parte dei proprietari, mantenuti creando fasce di rispetto di almeno 15 metri dai confini altrui o dalle strade ,in modo da non rappresentare una possibile fonte di inoculo per piante e colture circostanti .

#### **Articolo 44. Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati**

I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tali e quali nell'ambiente.

I vegetali o prodotti vegetali di cui al punto sopra del presente articolo devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.

#### **Articolo 45. Conservazione dei prodotti fitosanitari e dei concimi nelle aziende agricole**

Per la conservazione in azienda dei prodotti fitosanitari devono essere adottate tutte le misure possibili per assicurare la sicurezza e la salute di persone e animali nonché la protezione dell'ambiente.

I prodotti saranno acquistati in quantità congrua per l'utilizzo entro i termini di scadenza e immagazzinati:

a) in confezioni integre o adeguatamente richiuse dopo ogni utilizzo;

b) in locali aerati, illuminati, fuori terra, asciutti, accessibili dall'esterno, freschi, facilmente pulibili chiusi a chiave e dotati di mezzi almeno sufficienti per interventi d'emergenza in caso di incendio, allagamento o rottura di confezioni;

c) in modo ordinato e, per i prodotti fitosanitari, non sovrapposto;

d) in modo da evitare lesioni da gravità agli involucri;

e) nelle loro confezioni originali provvisti sempre delle etichette fino a totale consumo;

f) in locali appositi, privi di alimenti per l'uomo e per gli animali;

g) per piccole quantità, in appositi armadietti chiusi a chiave.

In ogni azienda dovranno essere conservate le schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti presenti, almeno fino al totale consumo dello stesso e fino all'esaurimento del relativo tempo di persistenza ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione ha la responsabilità totale per incidenti, danni o altri inconvenienti che dovessero intervenire a seguito dell'immagazzinamento non corretto degli stessi.

#### **Articolo 46. Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari**

Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate all'aperto o in locali ben areati. E' possibile trasportare i prodotti fitosanitari già miscelati nell'irroratrice su strade pubbliche evitando accuratamente il rischio di sversamento.

Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele al fine di evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.

E' obbligatorio preparare i fitosanitari nel rispetto della pubblica incolumità, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate in etichetta dei prodotti e rispettando i dosaggi e le modalità d'uso prescritti.

#### **Articolo 47. Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari**

In virtù dei principi generali di precauzione, riduzione dei rischi per la salute umana e salvaguardia ambientale, i prodotti fitosanitari devono essere impiegati nella misura strettamente necessaria allo scopo prefisso, nell'assoluto rispetto della normativa comunitaria, nazionale e locale vigente, e comunque in scrupolosa ottemperanza alle modalità descritte in etichetta e nella scheda di sicurezza del prodotto.

L'utilizzo dei prodotti è riservato a personale qualificato, munito di certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Per l'utilizzo si deve sempre fare uso dei previsti DPI (dispositivi di protezione individuale) che devono essere lavati accuratamente dopo il loro utilizzo o correttamente smaltiti in caso di DPI monouso.

Non è consentito mangiare, bere o fumare durante la preparazione o la distribuzione della miscela.

Durante la manipolazione e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari è fatto obbligo adottare tutte le misure a garanzia della sicurezza e della salute degli utilizzatori (D.Lgs. 81/08), delle persone e degli animali e la protezione dell'ambiente e in particolare, per la tutela e protezione dell'operatore, si consiglia l'uso dei preparati in formulati liquidi, sacchetti idrosolubili o a microgranuli (WG, WDG, DF, FL) caratterizzati da particelle di piccolissime dimensioni con ottima disperdibilità in acqua i quali non producono polvere durante la manipolazione.

E' fatto divieto trattare con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento che abbia una intensità tale da provocare la deriva della miscela, e la conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate al trattamento, e da non consentire un trattamento efficace.

Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative e altre coltivazioni.

Durante l'effettuazione dei trattamenti con prodotti fitosanitari è fatto obbligo di evitare che le miscele raggiungano aree sensibili. Nel caso di trattamenti a colture arboree, in prossimità di abitazioni, edifici pubblici, orti famigliari e strade ad uso comune (aree di protezione), la distribuzione deve essere rivolta esclusivamente verso l'interno della coltura nella fascia di 30 metri dal confine delle citate aree.

Ferme restando le distanze minime sopracitate, nel caso i trattamenti debbano eseguirsi nei pressi di “aree ad elevata protezione” quali asili, scuole di ogni ordine e grado, centri diurni, è obbligatorio operare esclusivamente nell’orario di chiusura e, comunque, dopo il termine delle lezioni. Inoltre in prossimità delle pertinenze dei siti sopra elencati, individuati dall’amministrazione comunale, in una fascia di 50 metri dalle suddette pertinenze non è consentito l’uso di prodotti T+ e T . E’ in ogni caso sempre vietato il trattamento nelle giornate ventose.

Il controllo delle malerbe per gli eventuali filari nella fascia di 5 metri dal confine è ammesso solo con procedure meccaniche. In caso d’uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici o solferine, è fatto obbligo l’effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine in cui è massima l’umidità relativa dell’aria.

In caso di filari disposti perpendicolarmente ai confini delle aree di pertinenza dei siti sensibili e delle strade deve essere interrotta l’erogazione durante la fase di svolta.

Preferibilmente, laddove sia possibile, il trattamento va fatto in entrata piuttosto che in uscita dai filari.

Nel caso i fondi da irrorare siano delimitati da siepi fitte in grado di trattenere la deriva, o in presenza di barriere fisiche (macchie boscate, argini sopraelevati, scarpate, etc.) con la medesima funzione, di altezza non inferiore a metri 3, le distanze da rispettare possono essere ridotte fino al 50%.

Durante l’erogazione delle miscele in prossimità di strade ad uso pubblico incluse le piste ciclabili, marciapiedi e parcheggi, è obbligatorio accertarsi dell’eventuale passaggio di mezzi, ciclisti, pedoni e adottare tutti gli accorgimenti utili per non contaminare le persone e/o i mezzi in transito.

Qualora, nonostante l’adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza/rientro degli stessi.

Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque, l’irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di fiumi, pozzi, canali ed altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue sponde e/o argini. Deve essere sempre mantenuta una fascia con il divieto di trattamenti fitosanitari di almeno 5 metri lineari dai corsi d’acqua superficiali, dalle sorgenti d’acqua per uso non potabile e dagli specchi lacustri, anche quando in etichetta sono previste distanze minori.

La raccolta dei prodotti agricoli deve tassativamente rispettare i tempi di carenza dei prodotti fitosanitari riportati in etichetta.

#### **Articolo 48. Esecuzione dei trattamenti con erbicidi**

La distribuzione del prodotto deve essere la più localizzata possibile. In caso di colture arboree e vigneti è consentita solo sottochioma lungo il filare, minimizzando qualsiasi fenomeno di dispersione inutile e dannosa di prodotto.

E’ vietata la distribuzione di prodotti erbicidi durante le giornate ventose, rispettando gli obblighi sulle distanze e le modalità di distribuzione già citati nell’art. 47

#### **Articolo 49. Informativa trattamenti in corso**

Durante il trattamento con prodotti T e T+, e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all’ingresso del fondo trattato, nei casi in cui lo stesso è accessibile a persone estranee, opportuna segnaletica indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai

lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate, recanti la dicitura “ATTENZIONE! COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI”. Il cartello deve contenere anche un simbolo di pericolo per essere comprensibile a chiunque in modo immediato.

Qualora l’etichetta del prodotto fitosanitario non riporti il tempo del rientro, questo dovrà essere di almeno 48 ore.

#### **Articolo 50. Adozione delle tecniche di difesa integrata e lotta guidata**

In conformità a quanto previsto dall’art. 14 della Direttiva 2009/128/CE definita “Utilizzo sostenibile dei pesticidi”, dove si rende obbligatoria l’adozione della difesa fitosanitaria integrata a partire dal 1° gennaio 2014, è fortemente raccomandato l’incremento di tecniche colturali che consentano un minor impiego di fitofarmaci e quando possibile la sostituzione di quelli in uso con altre sostanze ecocompatibili (biologico).

#### **Articolo 51. Operazioni successive al trattamento e manutenzione delle attrezzature**

Allo scopo di migliorare l’efficienza delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, la qualità della distribuzione e ridurre gli effetti negativi sull’ambiente, è fatto obbligo di effettuare periodicamente il controllo funzionale delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci come previsto dalla Direttiva n. 128/2009/CE.

Le attrezzature devono essere opportunamente regolate o tarate in funzione della coltura da trattare e dello stato vegetativo, in modo da garantire la corretta distribuzione ed evitare dispersione nell’ambiente. La regolazione va effettuata prima del trattamento ed è finalizzata a stabilire anche il corretto volume di distribuzione, prendendo in considerazione il tipo di ugelli, la pressione, la velocità di avanzamento. La regolazione può essere effettuata anche presso Centri Prova autorizzati.

Le attrezzature vanno sottoposte a manutenzione ordinaria in modo da assicurarne il mantenimento dell’efficienza, la sicurezza, sostituendo o provvedendo a riparare parti usurate o difettose.

Occorre ridurre al minimo la produzione di miscela residua al termine del trattamento innanzitutto attraverso la corretta regolazione dell’attrezzatura e il corretto calcolo della quantità necessaria.

La miscela di prodotto che rimane comunque nell’irroratrice, nella botte e nei circuiti, a fine trattamento, va gestita in maniera corretta evitandone la dispersione nell’ambiente.

E’ vietato lavare le attrezzature per la distribuzione delle miscele in prossimità dei corsi d’acqua, di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di tutela assoluta e aree di rispetto. Il lavaggio a fine trattamento delle attrezzature impiegate deve essere effettuato in modo da garantire la raccolta dei possibili reflui delle acque di lavaggio ed evitarne lo spandimento incontrollato ed in ogni caso l’inquinamento delle acque superficiali e profonde per lisciviazione o percolazione. E’ altresì vietato immettere i suddetti residui nelle caditoie stradali o nella fognatura comunale. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, gli eventuali residui di miscela e di prodotto nei contenitori e tutto quanto possa costituire fonte di inquinamento non devono essere abbandonati e non possono essere eliminati assieme ai rifiuti urbani. Dovranno essere smaltiti conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente.

I contenitori vuoti devono essere riposti in appositi sacchi chiusi ermeticamente forniti dalla ditta responsabile dello smaltimento.

#### **Articolo 52. Residui delle coltivazioni**

Al fine di evitare la propagazione della “nottua” e della “piralide del mais”, i residui colturali del mais che non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere distrutti o interrati entro il mese di febbraio dell’anno successivo alla coltivazione.

Al fine di ridurre la propagazione ed i danni del “Mal dell’Esca” e di altri parassiti legati al legno della vite, i residui delle potature dei tralci dei vigneti, devono essere adeguatamente eliminati mediante sminuzzamento e relativo interramento, oppure asportati e bruciati in cumuli non superiore ai 3 metri steri al giorno per ettaro di vigneto, come da decreto legge n.91 del 24 Giugno 2014 art.14 comma b.

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli o forestali è sempre vietata.

#### **Articolo 53. Organismi geneticamente modificati (OGM)**

E’ vietato l’uso di Organismi geneticamente modificati sul territorio comunale.

### **TITOLO IX**

## ***Regolamentazione d’uso e manutenzione delle aree a verde private e d’uso pubblico.***

#### **Articolo 54. Utilizzo, cura e manutenzione delle aree verdi private**

A prescindere dai trattamenti necessari per esigenze fitosanitarie e vegetative delle piante, i proprietari di aree verdi, anche comprese in zone agricole, dovranno garantire un adeguato stato di decoro anche mediante idonea manutenzione delle stesse e delle essenze ivi presenti in modo da evitare l’insorgenza di qualsiasi problematica di carattere igienico – sanitario o di ordine pubblico. In particolare la cura e manutenzione delle aree verdi dovrà essere effettuata:

- garantendo sfalci periodici e in generale adottando tutte quelle attenzioni che consentano di evitare il proliferare di insetti, ratti o altri infestanti (ad esempio la formazione di focolai di zanzara tigre, la cui lotta è obbligatoria);
- mediante la prevenzione, il controllo e la cura dei parassiti delle piante, come di seguito specificato più in dettaglio;
- adottando tutte le misure che si rendano necessarie per evitare l’utilizzo improprio di aree verdi per scopi che possano rendere l’area fonte di pericolo o semplicemente indecorosa (es. discariche di rifiuti, attività illecite, etc);
- l’insorgenza di qualsiasi problematica o pericolo per la pubblica e privata incolumità.

In particolare, tutti i proprietari di piantagioni poste a dimora in terreni confinanti con strade o percorsi (pedonali e/o ciclabili) o in generale aree, anche verdi, di uso pubblico, dovranno provvedere a:

- potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada/percorso/area di uso pubblico confinante. tagliare i rami, delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade/percorsi/aree di uso pubblico o interferiscono in qualsiasi modo con la loro corretta fruibilità e funzionalità.
- rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale o sul percorso di uso pubblico dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.
- adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade/percorsi/aree di uso pubblico confinanti con i propri fondi.

Nelle operazioni di manutenzione del verde dovrà essere rispettata la vigente normativa in materia di inquinamento acustico (in particolare si rinvia alla LR 15/2001 s.m.i. ed alla DGR 45/2002 s.m.i.):

- L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00. Nei giorni festivi e alla domenica dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00, salvo deroga concessa. Nel periodo da maggio a settembre è consentito fino alle 20,00.
- L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

Nella manutenzione delle aree verdi, qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di acqua utilizzato non determini spreco e non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private.

Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private. È comunque fatto divieto di bagnare le strade pubbliche o d'uso pubblico.

Qualora circostanze eccezionali determinino periodi di carenza idrica, il Comune può ordinare la sospensione o la limitazione dell'attività di irrigazione.

All'interno dei centri abitati è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici e tossici ed è comunque consigliato l'utilizzo di prodotti biologici o comunque ad alta tollerabilità; è fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico.

#### **Articolo 55. Utilizzo delle aree verdi ad uso pubblico**

Nelle aree verdi d'uso pubblico è vietato:

- Ostacolare la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi tali aree.
- Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.
- Abbandonare, catturare, molestare, ferire o sopprimere intenzionalmente animali.
- Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone. I cani dovranno essere condotti nelle aree verdi pubbliche secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Sanità, in ordine all'utilizzo del guinzaglio e della museruola, posto che comunque il cane dovrà essere condotto da persona in grado di gestirlo. Il proprietario è sempre tenuto a raccogliere le deiezioni solide del proprio animale.
- Provocare danni, imbrattare, alterare, sottrarre o spostare arredi, strutture e infrastrutture.
- Gettare materiali nel terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua. I rifiuti, compresi i mozziconi di sigaretta accuratamente spenti, devono essere raccolti negli appositi contenitori.
- Accendere fuochi compresa la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali.

### **TITOLO X**

## ***Malattie del bestiame e trasporto del letame.***

#### **Articolo 56. Obbligo di denuncia**

I proprietari, gli allevatori o detentori di animali a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Comune e all'ASL competente per territorio, qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'articolo 1 del



regolamento di polizia veterinaria 8.02.1954, n. 320 e nella circolare n. 55 del 5.06.1954 dell'alto commissario per l'igiene e la sanità.

#### **Articolo 57. Malattie contagiose**

Nel casi di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria cui sia stata fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza per mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari o conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla competente autorità.

#### **Articolo 58. Animali morti per malattie infettive**

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria.

#### **Articolo 59. Igiene delle stalle**

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o altro. E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

#### **Articolo 60. Trasporto del letame**

Per il trasporto del letame d'ogni genere e per lo spurgo dei pozzi neri, dovranno essere osservate le disposizioni del regolamento locale d'igiene.

Il letame può essere trasportato, purché sia contenuto in carri o rimorchi a solida tenuta, in modo da evitare qualsiasi dispersione; deve, *inoltre, essere coperto con teloni durante il trasporto su strade comunali o in centri abitati.*

Per quanto riguarda lo stoccaggio, si rimanda al precedente articolo 8.

### **TITOLO XI**

## ***Vincoli forestali e prevenzione incendi***

#### **Articolo 61. Abbattimento alberi**

E' vietato abbattere alberi d'alto fusto (nati da seme) e cedui (nati dai polloni) in genere, con particolare riferimento alle specie autoctone, senza averne ottenuto la necessaria autorizzazione degli enti preposti.

#### **Articolo 62. Prevenzione incendi**

E' vietata l'accensione di fuochi o l'incendio diffuso di materiale vegetale (stoppie, sarmenti, residui di coltivazioni, cespugli ecc.) in terreni boscati o cespugliati, ed in prossimità di case, stalle, fienili, pagliai e qualsiasi struttura o manufatto possa esserne intaccato.

In qualsiasi caso i fuochi, a mente dell'art.59 del TULPS, dovranno essere tenuti a distanza di almeno 100 metri dalle strutture e luoghi suddetti, dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti completamente.

E' consentito solamente l'accensione di fuochi per l'eliminazione dei residui di potatura e di stoppie con le seguenti modalità:

-Il fuoco dovrà essere acceso a non meno di 100 m dalle abitazioni, stalle, fienili, dalle strade e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale.

- Il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà dell'azienda stessa.
- Potranno essere inceneriti solamente i residui dell'azienda stessa
- Il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza.
- Il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose in qualsiasi stagione dell'anno e nel periodo di grave pericolosità così come definito dalle autorità competenti. Si applicano in proposito le disposizioni previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S. e, per responsabilità penali, gli artt. 423-423 bis e 449 del C.P.
- È facoltà dei confinanti, qualora dal fuoco derivino fumo o odori molesti, pretendere lo spegnimento dello stesso.
- È vietato in ogni caso dare fuoco a materiali diversi dai soli naturali materiali vegetali, quali ad esempio: plastiche, tessuti, teli, legacci e altri materiali inquinanti.

## **TITOLO XII**

### **Controlli e sanzioni.**

#### **Articolo 63. Violazioni e loro accertamento**

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o sia punito da disposizioni speciali, sono sanzionate come indicato nell'allegato A.

Le trasgressioni alle norme dettate dal presente regolamento sono accertate dai soggetti competenti, a norma dell'articolo 13 della legge 24.11.1981, n. 689.

In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono disapplicate.

#### **Articolo 64. Autorità competente a ricevere il rapporto**

Il Responsabile del servizio cui inerisce la Polizia Rurale, è l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all' art. 17 della legge 24.11.1981, n. 689, a ricevere scritti difensivi e ad effettuare audizioni ai sensi dell'art. 18 e ad irrogare la sanzione.

#### **Articolo 65. Sanzioni accessorie**

Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, è prevista la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originario dei luoghi o dell'esecuzione degli interventi necessari a rimediare alle modificazioni o danneggiamenti accertati per le violazioni indicate nell' allegato A, assegnando al trasgressore un termine perentorio per adempiere.

La sanzione accessoria è comminata con l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24.11.1081, n. 689.

In caso di inottemperanza della sanzione accessoria si procede all'esecuzione d' ufficio con spese a carico del trasgressore.

## **TITOLO XIII**

### **Disposizioni transitorie e finali.**

#### **Articolo 66. Deroqa**

La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta nei giardini annessi alle abitazioni, non sono soggette al rispetto delle distanze stabilite dal presente regolamento, ma a quelle disposte dallo strumento urbanistico vigente e dal Codice Civile.

**Articolo 67. Entrata in vigore abrogazioni ed efficacia del regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione .

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, si fa rinvio alle prescrizioni del Codice Civile e ad ogni altra norma vigente in materia.

Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali.

### **SANZIONI**

- **SANZIONI FASCIA N. 1**

Le violazioni agli articoli saranno punite con:  
da 25,00 Euro a 250,00 Euro

- **SANZIONI FASCIA N. 2**

Le violazioni agli articoli saranno punite con:  
da 50,00 Euro a 500,00 Euro

Come previsto dall'art. 16 della legge 689/81 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

- **SAA**

Dalla violazione dei seguenti articoli consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi o dell'esecuzione di interventi di ripristino.

<u>Art.</u>		<u>SANZION E FASCIA</u>	<u>SANZIONE ACCESSORI A</u>
7	Scolo e stillicidio delle acque	1	
8	Stalle e concimaie depositi di foraggio ed insilati	2	
9	Impiego e spargimento di liquami e letami	2	
10	Cani a guardia	2	
11	Abbeveratoi per animali	2	
13	Transito sulle strade	2	SAA
14	Manutenzione ed obblighi dei frontisti	2	SAA
15	Tutela delle strade	2	SAA
16	Recisione di rami protesi, radici e pulizia delle sponde	2	
17	Pozzi	2	SAA
18	Distanze dai confini per fossi, canali e alberi	2	SAA
19	Regimazione delle acque	2	SAA
	Spurgo e pulizia di fossi e canali	2	SAA
20	Recisione di rami protesi, radici e pulizia delle sponde	2	
21	Irrigazione canali ed opere consortili	1	SAA
22	Acque pubbliche	1	
23	Passaggio pedonale sui fondi privati	2	
24	Passaggio con mezzi	2	SAA
27	Passaggio su fondi demaniali	1	SAA
28	Appropriazione di prodotti		
30	Controllo su appropriazione di prodotti		SAA
31	Pascolo degli animali	1	
32	Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati	1 2 2	
33	Pascolo abusivo	2	SAA
34	Attraversamento di centro abitato	2	
37	Bestiame a soccida	2	SAA
39	Sistemazione dei terreni agricoli	2	SAA
40	Lavorazioni e gestione del terreno	2	
43	Competenze e obblighi della difesa fitosanitaria		
46	Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari	1	
47	Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari	2	
48	Esecuzione dei trattamenti erbicidi	1 2	SAA
49	Informativa per trattamenti in corso	1	
51	Operazioni successive al trattamento e manutenzione delle attrezzature	2 2	
52	Residui delle coltivazioni	1	SAA
53	OGM	2 2	SAA
54	Cura e manutenzione aree verdi private		
55	Utilizzo aree verdi ad uso pubblico		
56	Obbligo di denuncia		
57	Malattie contagiose		
59	Igiene delle stalle		
60	Trasporto del letame		
61	Abbattimenti alberi		
62	Prevenzione incendi		

**Letto, approvato e sottoscritto:**

<b>IL SINDACO</b> <b>dott. Manuel Ghilardelli</b>	<b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b> <b>dott. Giovanni De Feo</b>
_____	_____

---

**PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE**

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.

Comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000

Ziano Piacentino,.....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**dott. Giovanni De Feo**

\_\_\_\_\_

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000);

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000.

Ziano Piacentino, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**dott. Giovanni De Feo**

\_\_\_\_\_